

## Comunione dei beni o separazione?

**La** comunione dei beni è il regime patrimoniale che si intende automaticamente sottoscritto nel momento stesso in cui ci si sposa. Si riferisce ai beni di proprietà di entrambi, a esclusione assoluta di tutti quelli acquistati e posseduti prima del matrimonio. Restano inoltre di proprietà dei singoli coniugi anche i beni strettamente personali. Gli abiti, per esempio, i beni relativi all'esercizio della professione, i beni ricevuti in eredità o in donazione, la pensione di invalidità lavorativa, le somme ricevute a titolo di risarcimento danni. Se qualcuno di questi beni viene scambiato o venduto, il ricavato resta di proprietà del coniuge intestatario che, quindi, può disporre nel modo che ritiene più opportuno. Fanno parte del patrimonio comune tutti i beni acquistati dopo le nozze sia pure intestati a uno solo dei due coniugi, le partecipazioni o le quote societarie acquisite in società a responsabilità limitata, i titoli di Stato e tutto ciò che si ha in usufrutto, in servitù, ipoteca, credito, ecc. Le decisioni importanti, cioè quelle che incidono in modo consistente sul patrimonio familiare, come la compravendita immobiliare o la conversione in locazione della casa di proprietà, dovranno essere sottoscritte da entrambi i coniugi. Nel vari caso delle spese meno "arrose" sarà invece sufficiente la firma di uno solo dei due. Per concludere: poi, la nota dolente dei debiti. Se sono contratti nell'interesse della famiglia, per risarcire i creditori si fa ricorso al patrimonio comune e, se insufficiente, al patrimonio personale di entrambi nella misura del 50 per cento della somma.

Se la coppia sceglie la separazione dei beni, dovrà espressamente dichiararlo all'ufficiale di stato civile o al sacerdote che celebrerà il matrimonio. Questo regime permette a ciascuno dei coniugi di avere una propria indipendente posizione economica. Il patrimonio personale rimane infatti tale e così anche ogni bene acquistato durante il matrimonio. In caso di separazione, la legge considera però i beni della famiglia come patrimonio comune e quindi da dividere a metà.

### REGIME DI COMUNIONE DEI BENI

Attualmente la tassazione dei beni della famiglia ai fini delle imposte dirette è regolata dall'art. 4 del D.P.R. del 22.12.1986 n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi) il quale ha ripreso quanto era già disposto dall'art. 4 del D.P.R. 587/1973. Per questa norma i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale della famiglia sono imputati, per la metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell'articolo 210 del codice civile, a ciascuno dei coniugi. Pertanto ciascun coniuge esporrà nel modello unico Persone Fisiche o nel modello 730 le quote di reddito di propria competenza.

Il reddito complessivo di ciascuno dei coniugi in regime di comunione legale dei beni potrà essere composto da uno o più dei seguenti elementi:

- redditi derivanti da attività separate, da beni personali o da beni avuti in eredità, secondo quanto stabilito dall'art. 177 del codice civile;
- metà dei redditi dei beni oggetto della comunione individuati secondo le medesime norme del codice civile, ovvero, fra l'altro:
  - a) metà del reddito degli immobili in comunione. Se gli immobili sono adibiti a uso famiglia, tale reddito viene determinato sulla base della rendita catastale aggiornata; se sono dati in locazione a terzi, sulla base dei canoni, diminuiti dell'abbattimento secondo i parametri di legge;
  - b) la quota di competenza del reddito di imprese familiari (con minimo il 51% per il titolare);
  - c) le quote di reddito delle società di persone;
  - d) il reddito di azioni e quote di società di capitali oggetto di comunione legale;
  - e) la metà dei redditi dei beni oggetto del fondo patrimoniale.

### REGIME DI SEPARAZIONE DEI BENI

In caso i coniugi abbiano scelto il regime di separazione dei beni, ciascuno di essi esporrà nel proprio modello unico Persone Fisiche o nel modello 730, qualora ve ne fossero i presupposti, i redditi dei cespiti di loro proprietà.

Secondo le norme fiscali vigenti e alle scadenze previste, i coniugi di anno in anno, indipendentemente dal regime prescelto, devono presentare la dichiarazione modello Unico Persone Fisiche in maniera separata; mentre se presentano il modello 730 nei casi previsti, possono farlo in modo congiunto. Il Modello Unico va presentato alla banca, alla posta o ad un intermediario abilitato per l'invio telematico, se pre-compilato e completamente redatto; diversamente il modello 730 va preparato tramite un centro di assistenza fiscale.

### IL CONTO IN BANCA

In regime di comunione dei beni, il conto corrente, anche se è intestato a un solo coniuge, è di proprietà comune. Per tutelarsi, si può chiedere la doppia firma sui prelievi superiori al 50 per cento della somma depositata.

In regime di separazione ognuno resta proprietario del proprio conto e ha diritto alla riservatezza del segreto bancario.

## Il Matrimonio nella legislazione italiana

*La gioia e la partecipazione che accompagnano i preparativi per la grande festa matrimoniale di solito assorbono tutte le energie. E del resto è naturale che sia così dal momento che per quel fatidico giorno tutto deve essere ineccepibile e perfetto. L'importanza dell'occasione richiede infatti che la data resti memorabile perché dunque si tratta di un passo fondamentale nella vita delle persone. La decisione di unirsi in matrimonio rappresenta un momento quindi la scelta nei confronti dell'istituzione matrimoniale, una realtà sancita anche da precise leggi e regolamenti. Vediamoli brevemente.*



### Dalla Costituzione della Repubblica italiana

**Articolo 29.** La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

**Articolo 30.** E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

### Dal Codice Civile

**Articolo 143.** Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia ed alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

**Articolo 143 bis.** La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.

**Articolo 144.** I coniugi concordano tra

loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. .... Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

**Articolo 159.** Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, è costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III (terza) del presente capo. (articoli 177-197).

**Articolo 160.** Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio. Fermo restando in tema legale, vediamo adesso quali sono i requisiti indispensabili dei futuri coniugi:

- **L'età.** E' essenziale aver raggiunto la maggiore età. Solo per gravi motivi il tribunale ammette matrimoni fra sedicenni; mentre la chiesa acconsente al matrimonio fra minori (uomini 16 anni e donne 14 anni), dietro una speciale dispensa.
- **L'attitudine fisica ai rapporti coniugali.** Se esiste una malattia fisica o mentale oppure un'anomalia o una deviazione sessuale, queste possono essere motivo di invalidamento del matrimonio, solo però quando è possibile dimostrare che l'altra parte non avrebbe acconsentito alle nozze se ne fosse stata a conoscenza.
- **La capacità mentale.** L'interdetto non può contrarre matrimonio. Ed è possibile ottenere l'annullamento anche se uno degli sposi, al momento delle nozze, e solo temporaneamente, è stato incapace di intendere e di volere.
- **La parentela.** Sono impedimenti al matrimonio la parentela in linea retta fino all'infinito, e in linea collaterale fino al secondo grado (ad esempio i cognati).
- **Il vincolo di un precedente matrimonio.** Rappresenta ovviamente un ostacolo alla validità della nuova unione.